

Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE

Comune
Castelsantangelo sul Nera
A00:Registro

Castelsantangelo sul Nera, li 08.06.2018

0005800 – 08/06/2018
– C_C267 – SARCH – P

CANCELLAZIONE DALL' ANAGRAFE PER IRREPERIBILITA'

Richiamato l'art. 11 del D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223;

Visti gli eventi sismici del 24 agosto 26 e 30 ottobre 2016 che hanno interessato il territorio di questo Comune;

Vista l'ordinanza sindacale n.100 del 23.09.2016 con la quale è stata istituita la "zona rossa" nel centro storico cittadino;

Vista l'ordinanza sindacale n.160 dell'11.10.2016 con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile sito in Via Roma n. 5, dove risultavano avere la residenza anagrafica i seguenti cittadini:

1-PENAR Zbigniew nato a Krosno (PLN) il 20.02.1971 – c.f.: PNRZGN71B20Z127M – cittadino Polacco;

2-PENAR Agnieszka nata a Rymanow (PLN) il 07.09.1979 – c.f.: PNRGSZ79P47Z127F – cittadina Polacca

Visto che agli atti di questo ufficio non risulta che le persone sopra generalizzate siano compresi tra gli elenchi dei cittadini ospitati nelle strutture alberghiere, né che siano titolari del contributo autonoma sistemazione (CAS), né che abbiano fatto richiesta per l'assegnazione di una struttura abitativa di emergenza (SAE), né che siano dimoranti in altro Comune;

Visto la comunicazione di avvio del procedimento prot. 4513 del 27.04.2018, notificata ai sensi dell'art. 143 C.P.C. e contestuale affissione all'Albo Pretorio telematico per 20 giorni consecutivi;

Visto che a tutt'oggi gli interessati non hanno presentato osservazioni o scritti utili ad impedire l'adozione del presente provvedimento,

Considerato e preso atto che la nuova dimora degli interessati è totalmente sconosciuta;

Visto l'art. 10 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 11.02.2005.

ORDINA

La cancellazione per irreperibilità presunta con la pratica n.3 dell' 8.05.2018 dei seguenti cittadini:

PENAR ZBIGNIEW

nato a Krosno (Polonia) il 20.02.1971

PENAR AGNIESZKA

nata a Rymanow (Polonia) il 07.09.1979

DISPONE

Per l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 20 giorni, ai sensi dell'art. 143 del C.P.C..

Per la comunicazione in copia:

- Al Prefetto competente, ai sensi dell'art. 11, comma secondo D.P.R. 223/1989;
- Alla Questura/Commissariato di pubblica sicurezza competente.
- All'Ufficio Elettorale per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali;
- Alla ASL competente sede.

Entro il termine di gg. 10 dal ricevimento della presente, la S.V. può presentare per iscritto osservazioni.

Contro questo provvedimento, divenuto esecutivo, e' ammesso ricorso al Prefetto entro 30 gg dalla notifica della presente.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
Alfredo RICCIONI

